



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

aperto ore 12.49

Il giorno 13 gennaio 2026, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Rosanna Maniscalco in sostituzione dell'avv. Fabio Roselli per parte attrice opponente e l'avv. Roberta Contrino in sostituzione dell'avv. Annalisa Lentini per parte opposta .

L'avv. Maniscalco si riporta alle note depositate in data 19.12.2025 e insiste per la condanna della controparte al pagamento delle spese al procuratore antistatario.

L'avv. Roberta Contrino si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta ed in particolare contesta l'eccezione di inadempimento, aderisce all'eccezione di incompetenza, insiste per la compensazione

IL GIUDICE ISTRUTTORE

decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola in uno al presente verbale.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1564 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Parte_1 (P.IVA *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Roselli giusta procura speciale ex art. 83 cpc in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE) in via Ettore Corcione, 28

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2* , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Lentini in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via Regina Elena n.31/B,

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi e note conclusive, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

La società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 429/2024 (R.G. 1097/2024) emesso dall'intestato Tribunale in data 16/17.06.2024 con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 29.000,00, oltre interessi e spese del giudizio monitorio in favore dell'opposta.

L'opponente ha preliminarmente eccepito la violazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 11 del contratto di sponsorizzazione del 23.09.2020 che prevedeva “ : *“Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., verranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dall' Controparte_1 [...] , uno designato dallo Sponsor, e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due i, in caso di mancato accordo, dal Presidente del tribunale di Agrigento. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro gg. 30 (trenta) dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Agrigento. Il Collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio. La sede dell'arbitrato sarà la città di Canicattì (AG)”*

Di conseguenza ha chiesto la revoca/nullità del decreto ingiuntivo perché la controversia deve essere devoluta ad arbitri

Parte opposta ha aderito all'eccezione pur evidenziando che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio; ha inoltre chiesto che venga dichiarata la incompetenza del giudice adito e la controversia sia devoluta alla cognizione di un arbitro, mantenendola indenne da eventuali condanne alle spese del presente giudizio.

Preliminarmente occorre rilevare che la decisione deve essere adottata con sentenza, posto che il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo ed appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma I, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (cfr. Cass n. 15579/2019; n. 14594/2012).

Occorre dunque statuire in ordine al difetto di competenza e sulla validità della clausola compromissoria nell'ambito di un giudizio monitorio. Sicuramente non vi è dubbio che la presenza della clausola compromissoria nel contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo.

Infatti è principio sostenuto in dottrina e confermato dalla giurisprudenza di legittimità e merito che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo. E' la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 18 settembre 2017, n. 21550 a statuire che "per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo" (cfr. i precedenti conformi ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 21 arbitrale settembre 2018, n. 22433; Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265 e Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166).

Ebbene, dichiarata la possibilità per la parte creditrice ad attivare il procedimento monitorio e per il giudice ordinario di emettere il decreto ingiuntivo, occorre verificare la rilevanza della clausola compromissoria nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. E' principio consolidato in giurisprudenza ritenere che si possa sollevare l'eccezione relativa alla presenza della clausola compromissoria, nel proprio atto di risposta. Per costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza, infatti, l'eccezione di arbitrato costituisce una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio. L'*exceptio compromissi* è, infatti, disciplinata come una questione di competenza dall'art. 819 ter c.p.c., secondo cui: *"L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio"*. Da ciò consegue che, così come anche sostenuto dalla

giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di arbitrato costituisce una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30 settembre 2016, n. 19473 secondo cui *“Deve ritenersi ius receptum presso queste sezioni unite il principio secondo il quale la questione dell'improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato, è da sollevarsi su eccezione di parte e non è rilevabile di ufficio*). La natura dell'eccezione di arbitrato come eccezione in senso stretto determina, dunque, a carico della parte che la solleva un onere di formulazione di tale eccezione nel proprio atto difensivo, non potendo essere sollevata d'ufficio dal giudice.

Ebbene tali principi valgono sicuramente anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tuttavia occorre fare una precisazione in base alle peculiarità del rito monitorio. Infatti mentre l'esistenza di una clausola compromissoria, come sopra chiarito, non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, tuttavia, nel caso in cui venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo e il debitore ingiunto eccepisca l'esistenza di una clausola compromissoria e conseguentemente l'incompetenza del tribunale, il giudice, verificata la validità della detta clausola, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere il giudizio dinanzi gli arbitri. (cfr. Così, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21550; Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166; Tribunale Milano, 19 ottobre 2017 n. 10590.)

Tale assunto si fonda sul presupposto che alla dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, consegue

necessariamente la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo. La stessa Corte di Cassazione ha infatti statuito che: *“In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009.”* (cfr. Cass. civ. n. 15579/2019).

Pertanto, qualificata la questione relativa all'eccezione relativa alla clausola compromissoria, come una questione di competenza, consegue che anche in questo caso, all'incompetenza derivante dalla clausola compromissoria, consegue la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Nel caso di specie, sono presenti tutti i presupposti per dichiarare l'incompetenza del Tribunale in favore degli arbitri.

Infatti è presente nel contratto di sponsorizzazione del 23.09.2020 una valida clausola compromissoria, sia l'eccezione da parte del debitore opposto, che ha richiesto proprio la revoca/nullità del decreto ingiuntivo, nei termini sopra indicati; è da segnalare che anche parte creditrice opposta nulla ha osservato in ordine alla detta clausola, aderendo sin da subito all'eccezione formulata. Per quanto detto, pertanto, occorre dichiarare l'incompetenza del Tribunale e rimettere le parti davanti gli arbitri.

Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti, sussistendone i presupposti, atteso che legittimamente il creditore ha richiesto il decreto ingiuntivo ed ha aderito all'eccezione relativa alla clausola compromissoria, senza nulla osservare e rimettendosi alla decisione del giudice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1564/2024

DICHIARA la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale;
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 429/2024 emesso dal Tribunale di Agrigento il 16/17.09.2024

REVOCA il decreto ingiuntivo n. 429/2024 del 16/17.09.2024

COMPENSA le spese di lite

Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 13.01.2026

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44